INTEGRAZIONE ACCORDO EX ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA – SOTTOSCRITTO IN DATA 22-12-2015 E SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO IN DATA 2-10-2018, IN DATA 15-11-2018, IN DATA 30-9-2019 E IN DATA 17-12-2021

Tra il Comune di Rimini, rappresentato nel presente accordo dalla dott.ssa Diodorina Valerino, la quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Segretario generale dell'Ente, nonché Presidente della delegazione trattante di parte datoriale

e

- le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali e quelle firmatarie del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali;
- la Rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Rimini (RSU);

PREMESSO che:

- l'articolo 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) stabilisce che "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...) In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (...)";
- l'articolo 4, comma 2 della Legge citata stabilisce che "la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze";
- la disposizione posta dalla norma è espressione del principio di salvaguardia della dignità del lavoratore, sicché il controllo sui dipendenti deve in ogni caso garantire un margine di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;
- con provvedimento in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) il Garante per la

protezione dei dati personali ha richiamato il predetto principio e individuato gli adempimenti e le prescrizioni specifiche da adottare, ivi comprese quelle inerenti le misure di sicurezza;

- con linee guida 3/2019, adottate il 29 gennaio 2020, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha dato disposizioni in merito al trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, in cui sono compresi gli impianti di videosorveglianza;
- con vademecum del dicembre 2020 il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito alcune indicazioni in merito all'installazione e al corretto utilizzo degli impianti di videosorveglianza, aggiornate alle recenti disposizioni normative in materia di privacy;
- con circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/1970;
- in data 22 dicembre 2015 le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno sottoscritto apposito accordo avente ad oggetto "Accordo ex articolo 4 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori) in materia di controlli a distanza";
- in data 2 ottobre 2018, in data 15 novembre 2018, in data 30 settembre 2019 e in data 17 dicembre 2021 le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno sottoscritto l'integrazione al predetto accordo del 22 dicembre 2015;

DATO ATTO che il Comune di Rimini ha la necessità di installare ulteriori impianti di videosorveglianza, rispetto a quelli già individuati nei precitati accordi, al fine di prevenire e contrastare eventi criminosi quali furti, atti vandalici e altri danni al patrimonio dell'Ente, nonché al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, e precisamente:

- nello stabile di Via Flavia Casadei n. 2 in cui ha sede l'U.O. Gestione Sistema Informativo ed in particolare nelle seguenti zone:
 - ingresso piano terra;
 - piano seminterrato;
- nello stabile di Via Euterpe n. 12 in cui ha sede l'Ufficio Verbali della Polizia Locale ed in particolare nelle seguenti zone:
 - ingresso esterno;
 - sala d'attesa;

- ufficio ricevimento pubblico;
- uscita di emergenza posta al primo piano.

tutto quanto sopra ritenuto e premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Comune intende installare e utilizzare ulteriori sistemi di videosorveglianza negli ambienti sopra indicati e meglio illustrati nella scheda allegata al presente accordo a formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Le parti convengono che l'installazione e l'utilizzazione degli impianti di videosorveglianza di cui all'articolo precedente siano finalizzati esclusivamente alla prevenzione ed al contrasto di possibili eventi criminosi, quali furti, atti vandalici e altri danni al patrimonio dell'Ente e siano altresì funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti del Comune di Rimini, restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che le telecamere sono posizionate solo in aree ed ambienti in cui effettivamente esiste un rischio concreto e non altrimenti controllabile di danni al patrimonio dell'ente e per la sicurezza dei dipendenti, in modo da riprendere unicamente le zone specificatamente individuate. A ciò consegue che le immagini che verranno registrate saranno limitate ai soggetti che in quel momento transitano nell'area ripresa dalle telecamere e l'accesso alle registrazioni delle immagini sarà consentito solo al dirigente del Settore, al responsabile della U.O. e ad eventuali ulteriori dipendenti che verranno appositamente incaricati.

Art. 3

L'utilizzazione dei nuovi impianti audiovisivi, nonché quella dei restanti impianti, avverrà nel rispetto del "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato in data 8 Aprile 2010, delle linee guida 3/2019, adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato europeo per la protezione dei dati, del regolamento generale UE sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalle successive specifiche direttive e norme che interverranno sulla materia.

Art. 4

Per quanto non espressamente dichiarato col presente accordo rimangono in vigore le condizioni indicate nell'accordo 22 dicembre 2015 e nelle successive integrazioni del 2 ottobre 2018, del 15 novembre 2018, del 30 settembre 2019 e del 17 dicembre 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rimini, 21/02/2023

Delegazione trattante di parte datoriale – il presidente

Segretario Generale F.to Diodorina Valerino

Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U.	F.to Fabrizio Brandi
R.S.U.	F.to Antonio Villani
R.S.U.	F.to Luigi Ricciato
R.S.U.	F.to Santa Balducci
R.S.U.	F.to Mariagrazia Casali
R.S.U.	F.to Fabrizio Rosetti
R.S.U.	F.to Laura Santini
R.S.U.	F.to Federica Tamburini
R.S.U.	F.to Gilberto Gobbi
R.S.U.	F.to Cristiano Vitali
R.S.U.	F.to Davide Frisoni
R.S.U.	
R.S.U.	
R.S.U.	(

R.S.U.	()			
R.S.U.	()			_
R.S.U.	()			
R.S.U.	()			
R.S.U.	()			
R.S.U.	()			
(Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL)					
CGIL F. P.		F.to Ornella G	diacomini		
CISL F. P.		F.to Giuseppe	Bernardi		
UIL F.P.L.		()	
C.S.A.		()	
FEDIR SANITA' – COSMED		()	
DIREL – CODIRP		()	
DIRER – COSMED		()	
UNSCP		()	

ALLEGATO ALL'ACCORDO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

LUOGO	COMPONENTI	ZONA DI DOCIZIONA MENTO
Stabile di Via Flavia Casadei n. 2 (sede U.O. Gestione Sistema Informativo)	 COMPONENTI n. 2 telecamere a focale fissa a marchio TVT modello TD-9524S3H da 2 Megapixel n. 1 computer/server n. 1 digital video recorder NON è previsto in loco alcun monitor per la visione in tempo reale delle immagini riprese dalle telecamere 	 ZONA DI POSIZIONAMENTO Le 2 telecamere saranno posizionate come da prospetto grafico allegato al presente accordo Il computer/server e il digital video recorder saranno posizionati presso la server farm di via Flavia Casadei n. 2. Le immagini verranno conservate per 24 ore, con estensione a 48 ore solo per le immagini registrate dal venerdì sera alla domenica in quanto in tali giornate non c'è personale in servizio e quindi le immagini possono essere visionate solo il lunedì successivo
Stabile di Via Euterpe 12 (sede Ufficio Verbali Polizia Locale)	 n. 4 telecamere IPC fisse interno/esterno tipo mini dome con risoluzione minima 4K ed illuminatore IR per vista notturna, con alimentazione POE NVR per la gestione del sistema e l'archiviazione delle immagini, con 8 canali di registrazione IP risoluzione di ingresso, registrazione e archiviazione 4K, compressione h265 o superiore per almeno 72 ore su hard disk di tipologia idonea alla registrazione continuativa 24h/24h, dotato inoltre di sistema di allarme basato su tecnologia di intelligenza artificiale n. 1 gruppo di continuità (UPS) di capacità tale da garantire almeno 30 minuti di attività di registrazione dopo l'interruzione dell'energia elettrica 	 Le 4 telecamere saranno posizionate come da prospetto grafico allegato al presente accordo I sistemi infrastrutturali (NVR, UPS e Switch) saranno ubicati nella stanza apparati posizionata al piano terra, dove sono attualmente alloggiati gli apparati elettronici del CED, racchiusi, ad esclusione dell'UPS, in apposito rack idoneamente protetto con serratura

Segue dettaglio planimetria dell'edificio con indicato il posizionamento degli apparati







